

Cassazione. Secondo i magistrati bisogna però provare il vantaggio politico personale del primo cittadino promotore

Sponsor obbligato? Concussione

Il sindaco che fa pressioni per la squadra di calcio locale rischia l'incriminazione



Alessandro Galimberti
MILANO

Il sindaco che fa pressioni su un imprenditore per costringerlo a sponsorizzare la squadra di calcio locale risponde di **concussione** solo se l'accusa prova che in tal modo il primo cittadino ha ottenuto un vantaggio di «natura politica» e personale, e non invece solo di «natura istituzionale». In questa seconda ipotesi, infatti, la sussistenza del reato è esclusa perché il beneficio andrebbe nella direzione del buon funzionamento della Pa che è il bene giuridico tutelato dalla stessa norma incriminatrice.

Con una sentenza articolata (45970/13) la Seconda penale della Cassazione ha riaperto per la terza volta il processo di appello all'ex sindaco di Altamura che a fine anni '90 avrebbe - tra le altre ipotesi di accusa - costretto una cordata di

imprenditori a impegnarsi in soccorso della squadra di calcio locale.

Il caso era stato affrontato e risolto nei due gradi di merito già nel 2002 - assoluzione in primo grado, condanna in Appello - ma a un primo annullamento da parte della Cassazione (21991/06), di fatto ignorato dalla Corte di appello barese, seguì una nuova condanna e, ieri, l'ulteriore annullamento dei giudici di piazza Cavour.


Proprio con il primo annullamento aveva affermato il principio secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di concussione, nell'espressione "altra utilità" di cui all'articolo 317 del codice penale va ricompreso anche il vantaggio di natura politica, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale che, in quanto giova esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, esclude la sussistenza del reato».

"Spacchettando" il concetto, la Sesta penale, due anni più tardi (33843/08) aveva poi chiarito che nella concussione il termine «utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la

persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un *facere* e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune, conseguentemente rientrando anche il vantaggio di natura politica».

Nel caso specifico, quindi, si tratta di verificare se il sindaco della cittadina pugliese abbia agito per ottenere visibilità politica (cioè un beneficio "personalizzato") oppure per finalità istituzionali «nelle quali potrebbe di fatto rientrare anche quello di promuovere l'attività sportiva, finanziando una squadra di calcio», scrive il giudice del rinvio.

Per la stessa Cassazione, comunque, il "promo" all'esercizio fisico nelle vicende di causa sarebbe da considerare una «mera evenienza» ma comunque sarebbe stata meritevole di valutazione nel primo giudizio di rinvio. In sostanza il pubblico ministero ha l'onere, di fronte all'ipotesi di concussione formulata dagli investigatori, di dimostrare la presenza di una «finalità personale» del sindaco,



In tema di concussione deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poichè in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.) e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata. Occorre quindi procedere alla verifica di questo aspetto della vicenda, accertando se anche in questo secondo caso il Sindaco agì per ottenere un vantaggio personale e non per finalità istituzionali.

Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 45970/13

mentre non spetta a quest'ultimo provare il contrario.

La Corte di appello di Bari, per la verità, nel secondo giudizio di rinvio aveva provato a tracciare una definizione del perimetro delle condotte lecite per il sindaco "amante" dello sport, valutando che «l'impegno a reperire soggetti disposti a sponsorizzare le squadre di calcio ovvero a favorire la formazione di "cordate" di imprenditori che rilevano la società da precedenti titolari non rientra fra i fini istituzionali dell'ente ma solo ed esclusivamente a quelli politici».

I giudici di piazza Cavour hanno però taciuto quest'affermazione di essere «astratta ed apodittica, prescindendo dalla specifica disamina del caso di specie, ovvero dalla verifica di quello che era accaduto in concreto» ignorando tra l'altro anche le direttive della sentenza di rinvio. La stessa esclusione delle finalità istituzionali dell'intervento in pressing del sindaco, e il solo fine di visibilità politica, non sono stati motivati nella sentenza nuovamente bocciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediatori

Al Tar il giudizio sui criteri di selezione

Sul rigore dei criteri dettati per iscriversi al **registro dei mediatori** si esprimerà il **Tar Lazio**, il prossimo 20 novembre. I giudici amministrativi hanno, infatti, fissato per quella data l'esame del ricorso proposto dall'Organismo unitario dell'avvocatura per chiedere il rinvio alla Consulta del Dm 180 del 2010.

Il regolamento, finito nel mirino dell'Oua, detta i criteri e le modalità «di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 28 del 2010».

La rappresentanza politica dell'avvocatura chiede al Tar di rimettere l'esame della norma alla Corte costituzionale perché valuti se la scarsa selezione, dal punto di vista della professionalità e della terzietà dei mediatori, non configuri la violazione del diritto di difesa. «Siamo fiduciosi nell'esito favorevole del procedimento - afferma il presidente dell'Oua Nicola Marino - il decreto del fare non è intervenuto per modificare i criteri per nulla selettivi, e dunque persiste la violazione del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione. La nostra speranza è che si possa così annullare l'intero impianto della mediazione che stiamo subendo e rispetto alla quale non ci sono riscontri positivi di alcun genere. Come potrebbe avvenire invece con l'arbitrato».

P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le linee guida. Dopo il primo via libera Consob

Azioni di sviluppo con uno Statuto pensato su misura

Angelo Busani
Alessandro Chieffi

Professionisti e imprese si misurano con il primo caso di «azioni sviluppo» in una società quotata. Con la comunicazione n. DCG/0079962 del 9 ottobre, la Consob ha dato il suo placet a un'operazione con la quale in una società quotata italiana verrà effettuata una forte capitalizzazione (per l'ingresso di un nuovo socio nella catena di controllo) in vista dell'utilizzo di queste nuove risorse per lo sviluppo dell'attività industriale svolta da questa società. Nell'ambito di questa operazione è stato previsto che, compiuto l'irrobustimento patrimoniale della catena di controllo, la società quotata procederà a un aumento di capitale, da destinare al mercato, caratterizzato appunto dall'emissione delle «azioni sviluppo», uno strumento innovativo ideato alla luce delle possibilità offerte dalla riforma del diritto societario. Le «azioni sviluppo» sono caratterizzate essenzialmente dal fatto di: essere prive di diritti di voto; offrire un dividendo maggiore delle azioni ordinarie; o essere convertibili in azioni ordinarie in caso di perdita del controllo da parte del soggetto controllante o in caso di Opa obbligatoria, per permettere ai titolari di «azioni sviluppo» di partecipare a un'eventuale Opa alle stesse condizioni degli azionisti ordinari. Si tratta di uno strumento che, da un lato, permette al soggetto che controlla la società emittente di realizzare progetti di sviluppo senza dover rinunciare al controllo della società, situazione che inevitabilmente deriverebbe dalla diluizione conseguente a un aumento di capitale sociale; e che, d'altro lato, consente al mercato di investire in società con progetti industriali innovativi di medio/lungo termine, beneficiando di maggiori dividendi.

Le «azioni sviluppo» possono servire a favorire la crescita delle imprese a bassa e media capitalizzazione (soprattutto se si tratta di aziende già quotate) coniugando la raccolta di nuovo capitale di rischio attra-

verso la Borsa con il mantenimento del ruolo di guida dell'impresa da parte del socio di controllo. Le «azioni sviluppo» offrono al mercato uno strumento per investire su progetti industriali di medio/lungo termine, puntando sulle capacità imprenditoriali del socio di controllo e sulla sua permanenza alla guida della società.

Per realizzare questi scopi, l'emissione delle «azioni sviluppo» deve coincidere con la confezione di apposite clausole statutarie; in particolare, occorre descrivere dettagliatamente nello statuto quali siano le precise condizioni che determinano la conversione delle «azioni sviluppo» in azioni ordinarie. Occorre almeno:

■ prevedere che la conversione abbia luogo al sorgere di un obbligo di promuovere un'Opa ob-

LO STRUMENTO

Necessario indicare in modo dettagliato quali siano le condizioni che possono far convertire in «quote» ordinarie

bligatoria;

■ prevedere che la conversione abbia luogo nel caso in cui la partecipazione detenuta dal socio di maggioranza si riduca al di sotto di una determinata soglia (comunque non inferiore al 30,01%) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

■ specificare che la conversione si verifica anche nell'ipotesi in cui la partecipazione dell'azionista di maggioranza si riduca sotto la soglia per effetto dell'adesione a un'Opa "volontaria". In questo caso, occorre prevedere che le «azioni sviluppo» si convertano immediatamente per effetto dell'adesione all'Opa da parte dell'azionista di maggioranza. Interventiva la conversione, l'offerente, al fine di ottenere l'esenzione dovrà estendere l'offerta, a parità di condizioni, anche alle azioni ordinarie riventi dalla conversione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvocati. I limiti alla responsabilità per chi chiede al giudice l'ingiunzione per somme non dovute

Sulle parcelle prove «severe»

Patrizia Maciocchi

L'avvocato che inserisce nella parcella inviata al giudice anche le somme che riguardano un atto di appello inoltrato, per suo errore, dopo la scadenza, non può essere accusato di **dolo processuale**.

La Corte di cassazione, con la sentenza 25761 depositata ieri, si schiera dalla parte di un legale che era riuscito a ottenere un decreto ingiuntivo per corrispettivi non pagati di importo superiore a omila euro.

Un atto che il tribunale di primo grado aveva revocato perché tra le voci inserite risultava anche l'attività svolta per un ap-

pello la cui bozza era stata inoltrata all'assistito dopo la deadline per l'impugnazione. Tanto era bastato ai giudici di primo grado, gli unici ad accogliere la tesi del cliente, per bollare la pretesa come illegittima e contestare all'avvocato il dolo processuale. Decisamente più indulgenti con il difensore "sbattuto" sia i giudici di appello sia la Cassazione. La Suprema corte spiega quale è la differenza che c'è tra un errore e il dolo contestato, che può costituire motivo di revocazione della sentenza (articolo 395 del Codice di procedura civile).

I giudici della terza sezione spiegano che per configurare il dolo processuale è necessario mettere in atto «un'attività deliberatamente fraudolenta, concretizzantesi in artifici o raggiri, tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità».

Perché questo accada non è

sufficiente la descrizione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi e neppure il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti.

Si tratta, infatti, di azioni censurabili dal punto di vista della buona fede e della correttezza dell'avversario, ma che non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, a cui resta la possibilità di usare i mezzi offerti dall'ordinamento per far accertare la verità.

La Cassazione, fidandosi delle verifiche fatte dalla Corte d'Appello, afferma che manca la prova della malafede dell'avvocato. Per la Suprema corte ha sbagliato il tribunale di primo grado a disporre la revoca del decreto ingiuntivo basandosi solo sulla dimostrazio-

ne che il difensore aveva ottenuto somme non dovute (circa 820 euro) quando occorreva invece la prova della volontà di ingannare.

Un approccio corretto deve invece tenere distinti la prova dell'errore in cui era incorso il legale - che aveva mal valutato, calcolato in modo scorretto o dimenticato la data di scadenza dell'impugnazione - da quella del dolo teso a provocare l'errore del giudice.

Il cliente dalla sua ha la possibilità, ovviamente di contestare l'errore del legale nel prendere i giusti tempi per l'impugnazione. La questione può essere sollevata in sede di opposizione all'ingiunzione, per veder affermata la responsabilità del professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

L'edicola di SETTIMANA FISCALE

ANTIRICICLAGGIO

Tutte le novità con esempi e casi risolti nella pratica

a cura di Raffaele D'Arienzo e Annalisa De Vivo

- LE NUOVE FATTISPECIE
- ASSEGNI BANCARI E BANCONOTE
- CASI DI ESENZIONE
- LA ADEGUATA VERIFICA

GRUPPO 24 ORE

Nuove norme, nuovi obblighi spiegati dagli esperti del Sole 24 ORE

La guida facilita la comprensione degli aspetti operativi connessi alla predisposizione dei presidi antiriciclaggio all'interno degli studi professionali, dopo avere analizzato la nozione di riciclaggio (anche alla luce delle indicazioni di volta in volta fornite dalla Uif ai destinatari della normativa), e vengono compiutamente descritti i principali obblighi imposti dal D.Lgs. 231/2007. Il fascicolo tiene conto delle preziose indicazioni contenute nelle Linee Guida del Cndcec, dalla individuazione del titolare effettivo e dalle ipotesi di verifica "semplificata" o "rafforzata", fino alla corretta istituzione del fascicolo della clientela.

L'attenzione è rivolta agli obblighi di registrazione e alla disamina della comunicazione delle violazioni all'uso del denaro contante, con le pesanti conseguenze sanzionatorie per il professionista.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE
A € 9,90 IN PIÙ*



oppure disponibile anche in formato PDF su www.pagina24.ilssole24ore.com

*Offerta valida in Italia dal 12/11/13 al 12/12/13

GRUPPO 24 ORE